

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 279
a iniziativa della Giunta regionale

ISCRIZIONE PER L'ANNO 2024 DEL FONDO PER IL CONTRIBUTO
ALLA FINANZA PUBBLICA. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 527-TER,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213.

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge si rende necessaria per ottemperare alle disposizioni statali in materia di assolvimento del contributo alla finanza pubblica che la Regione Marche deve assicurare per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 527 e successivi, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (Legge di bilancio 2024), come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Per il concorso alla finanza pubblica, il comma 527 della legge di bilancio 2024 ha previsto per le Regioni a statuto ordinario il contributo di 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Con successiva legge 23 febbraio 2024, n. 18 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" il contributo a carico delle Regioni a statuto ordinario è stato ridotto per il solo anno 2024 ad euro 305 milioni, mentre resta invariato il contributo per gli anni successivi.

Da ultimo, l'articolo 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" ha modificato il comma 527 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2024 ed ha inserito le ulteriori disposizioni, dal comma 527-bis al comma 527-quinquies, che stabiliscono le modalità di assolvimento da parte delle Regioni al contributo alla finanza pubblica per il solo anno 2024 e il riparto del contributo dovuto da ciascuna Regione secondo gli importi indicati nella tabella riportata nell'Allegato VI-bis inserito nella medesima legge; per la Regione Marche il contributo dovuto per l'anno 2024 è pari ad euro 10.621.223,69.

In particolare il comma 527-ter stabilisce, tra l'altro, che: "le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Su tale fondo, ai sensi del comma 527-ter, non è possibile disporre impegni.

Alla fine dell'esercizio 2024 il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare secondo le modalità indicate ai successivi commi 527-ter e 527-quater. Il comma 527-quater dispone che la costituzione del fondo di cui al comma 527-ter deve essere finanziata con risorse di parte corrente, escludendo gli stanziamenti di spesa relativi ai redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali.

Tenuto conto che, per la Regione Marche, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, è tutto imputato al debito autorizzato e non contratto, con questa proposta di legge, in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 1, comma 527-ter, della legge 213/2023, si autorizza, ai fini dell'assolvimento al contributo di finanza pubblica, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio finanziario del bilancio 2024-2026 di euro 10.621.223,69.

La copertura finanziaria del fondo è garantita dalla contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte in sede di bilancio di previsione 2024-2026 per l'assolvimento del contributo di finanza pubblica a carico della Missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', Programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali', Titolo 1 'Spese correnti' (autorizzate con la Tabella

E allegata alla l.r. 25/2023), non riguardanti i redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali.

Con questa legge vengono inoltre apportate ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le necessarie variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 tra la Missione 1 e la Missione 20.

Contenuti dell'articolato

La presente proposta di legge consta di 4 articoli.

L'articolo 1:

- al comma 1, autorizza l'iscrizione nella parte corrente dell'esercizio finanziario 2024 del bilancio 2024-2026, di un fondo per il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 di importo pari ad euro 10.621.223,69;
- al comma 2, ne attesta la copertura attraverso la contestuale ed equivalente riduzione, nell'anno 2024, dello stanziamento di spesa, non riguardante redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali, già iscritto nel bilancio vigente per il concorso alla finanza pubblica, a carico della Missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', Programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti';
- al comma 3, stabilisce l'applicazione di tutte le disposizioni dei commi 527, 527 bis, 527 ter, 527 quater dell'articolo 1 della legge 213/2023 al fondo istituito al comma 1.

L'articolo 2 approva le modifiche alle autorizzazioni di spesa conseguenti alle disposizioni dell'articolo 1; riduce l'autorizzazione, per l'anno 2024, dell'importo per il concorso dovuto alla finanza pubblica della Tabella E "Autorizzazioni di spesa" allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilità 2024) prevista a carico della Missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', Programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali', Titolo 'Corrente'; aumenta il Fondo di riserva di cassa a seguito della riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 2010410036.

L'articolo 3 approva gli allegati a questa legge.

L'articolo 4 dichiara l'urgenza della legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (Art. 8 della l.r. 31/2001)

Articolo 1

L'articolo in attuazione delle disposizioni statali di cui al comma 527-ter dell'articolo 1 della Legge 213/2023 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (Legge di bilancio 2024), come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, iscrive, nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, il fondo per il contributo alla finanza pubblica dovuto per l'anno 2024 per l'importo indicato nell'allegato VI-bis della medesima legge statale pari, per la Regione Marche, ad euro 10.621.223,69 al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica per l'anno 2024 disciplinato al comma 527 della medesima legge statale.

Il comma 1 autorizza l'iscrizione del fondo per il contributo alla finanza pubblica dovuto per l'anno 2024 a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, di euro 10.621.223,69 nell'annualità 2024 del bilancio vigente.

Il comma 2 attesta che la copertura finanziaria del fondo (fattispecie riconducibile alla copertura con riduzione di precedente autorizzazione di spesa) è garantita dalla contestuale ed equivalente riduzione dello stanziamento, non riguardante redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali, già iscritto, nell'annualità 2024 del bilancio vigente, per il concorso alla finanza pubblica a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 "Spese correnti" e autorizzato nella Tabella E allegata alla l.r. 25/2023.

Di seguito il dettaglio contabile:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	NOTE
Missione 1 Programma 4 Titolo 1	2010410036	Rimborso allo Stato dell'importo dovuto per il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione	-10.621.223,69	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente (Tab E – l.r. 25/2023)
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" Titolo 1	2200310103	Fondo per il contributo alla finanza pubblica - comma 527 ter, art.1 L 213/2023	10.621.223,69	Stanziamento iscritto con questa legge in attuazione delle disposizioni statali di cui all'articolo 1, comma 527-ter della legge 213/2023 – (non utilizzabile per impegni di spesa)

La variazione compensativa esemplificata nello schema sopra riportato, coinvolgendo capitoli della medesima natura "corrente" non comporta variazioni all'equilibrio di parte corrente del bilancio; pertanto si attesta il rispetto di quanto stabilito dal comma 527-ter dell'articolo 1 della Legge 213/2023 in termini di equilibrio di bilancio di parte corrente.

Il comma 3 dispone l'applicazione delle disposizioni statali previste dai commi 527 bis, 527 ter, 527 quater dell'articolo 1 della legge 213/2023 al fondo istituito al comma 1.

Articolo 2

L'articolo approva le modifiche alle autorizzazioni di spesa delle leggi regionali 25/2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilità 2024) e 26/2023 (Bilancio di previsione 2024/2026) derivanti dalle disposizioni dell'articolo 1.

Al comma 1 dispone la contestuale riduzione di euro 10.621.223,69 dell'autorizzazione di spesa della tabella E della l.r. 25/2023, non riguardante gli stanziamenti di spesa per "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali, iscritta a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo "Corrente" per la seguente finalità "Rimborso allo Stato dell'importo dovuto per il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione".

Al comma 2 aumenta l'autorizzazione del Fondo di riserva di cassa, di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 26/2023, in relazione alla riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo oggetto della riduzione (2010410036).

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento cassa 2024	NOTE
Missione 1 Programma 4 Titolo 1	2010410036	Rimborso allo Stato dell'importo dovuto per il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione	-10.621.223,69	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente
Missione 20 Programma 01 Titolo 1	2200110001	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA (ART. 22 L.R. 11/12/2001, N. 31)	10.621.223,69	Stanziamento iscritto con questa legge in attuazione delle disposizioni statali di cui all'articolo 1 della legge 213/2023

Articolo 3

L'articolo riporta l'elenco degli allegati a questa legge; ha natura ordinamentale.

Articolo 4

L'articolo dichiara l'urgenza di questa legge.